

Sentenza: n. 70 del 16 aprile 2013

Materia: Energia

Limiti violati: articolo 97, Articolo 117, secondo comma lettera l), art. 118 della Costituzione.

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

Oggetto: Articolo 5, comma 2, della legge regionale Campania 21 maggio 2012, n. 13 (Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012).

Esito: Illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Estensore: Domenico Ferraro

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, della legge della Regione Campania 21 maggio 2012, n. 13 in riferimento agli articoli 117 e 118, nonché 117, secondo comma, lettera l), e 97 della Costituzione. La questione si collega a un ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge della Regione Campania 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici), che è stato deciso dalla Corte costituzionale con l'ordinanza 89/2012 e conseguente estinzione del processo a seguito di rinuncia. La rinuncia è avvenuta dopo l'abrogazione, a far data dal 29 febbraio 2012, della norma allora impugnata, con la quale si prevedeva che la costruzione di nuovi aereogeneratori fosse autorizzabile solo nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall'aereogeneratore più vicino. La disposizione oggi censurata interviene sul testo della norma abrogatrice, ovvero sull'art. 52, comma 15, della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 per stabilire che il termine del 29 febbraio 2012 è differito al 30 giugno 2012. Il ricorrente afferma che il legislatore regionale avrebbe indotto lo Stato a rinunciare al ricorso, definito con l'ordinanza 89/2012, per poi reintrodurre la norma che ne era oggetto, così violando il principio di leale collaborazione. Inoltre, gli effetti retroattivi della norma impugnata, in deroga agli articoli 11 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale, sarebbero preclusi dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile ed anche la tecnica legislativa seguita nel caso di specie avrebbe ingenerato forti difficoltà applicative, in contrasto con l'art. 97 Costituzione. La norma impugnata è stata abrogata dall'art. 42, comma 4, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 "*dalla data di entrata in vigore della presente legge*", ovvero dal 14 agosto 2012, tuttavia, per la Corte, non si è determinata la cessazione della materia del contendere, perché non si può escludere che la norma abbia trovato medio tempore applicazione. Per la Corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale della norma impugnata è fondata con riferimento all'art. 97 Costituzione. Il fenomeno della riviviscenza di norme abrogate, quand'anche si manifesti nell'ambito delle ipotesi tipiche e molto limitate che l'ordinamento costituzionale tollera, rientra in linea generale in questa fattispecie, perché può generare conseguenze imprevedibili come la Corte ha stabilito di recente con sentenza 13/2012, valutabili anche con riguardo all'obbligo del legislatore di assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione. Il legislatore regionale, dopo avere dettato una regola di

azione per l'amministrazione regionale, l'ha prima abrogata, poi l'ha fatta rivivere, ma solo per un periodo di tempo limitato e attraverso la tecnica, di per sé dagli esiti incerti, del differimento di un termine abrogativo già interamente maturato, infine l'ha nuovamente abrogata. La Corte è chiamata a giudicare della legittimità costituzionale con riferimento alla presunta riviviscenza. I procedimenti amministrativi che si sono svolti in questo periodo di tempo sono stati assoggettati ad una normativa difficilmente ricostruibile da parte dell'amministrazione, continuamente mutevole, e, soprattutto, non sorretta da alcun interesse di rilievo regionale degno di giustificare una legislazione così ondivaga. Per la Corte la frammentarietà del quadro normativo in tal modo originato non è giustificabile alla luce di alcun interesse, desumibile dalla legislazione regionale, ad orientare in modo non univoco l'esercizio della discrezionalità legislativa, così da accordarla a necessità imposte dallo scorrere del tempo e pertanto ne consegue l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata per violazione dell'articolo 97 della Costituzione. Pertanto, la Corte, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, della legge della Regione Campania 21 maggio 2012, n. 13.